



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 205
Stagione Sportiva 2015/2016

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 241/A, 242/A e 243/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA L' 11 GENNAIO 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 241/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 96 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. DESSI' JURI e della società SP RIVE D'ARCANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

DESSI' JURI, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la Società S.P. Rive d'Arcano, per avere, in violazione dei principi di correttezza, lealtà e probità sportiva sanciti dall'art. 1 *bis* comma 1 del C.G.S., violentemente aggredito, al termine della gara Rive d'Arcano - Union Martignacco del 26.4.2015, due calciatori della squadra avversaria causando agli stessi contusioni di varia entità che rendevano necessario il ricorso alle cure mediche presso il nosocomio di San Daniele del Friuli;

SP RIVE D'ARCANO, a titolo di responsabilità oggettiva di cui all'art. 4, comma 2 del C.G.S. per la violazione ascritta al proprio tesserato DESSI' JURI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dall'Avv. Matteo Piccinin in nome e per conto del Sig. DESSI' JURI e dall'Avv. Nicola Paolini in nome e per conto della società SP RIVE D'ARCANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 3 e giorni 10 di squalifica per il Sig. DESSI' JURI e di € 400,00 di ammenda per la società SP RIVE D'ARCANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GENNAIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 242/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 259 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Luca SILVESTRI, del Sig. Christian GERON e della società A.S.D. VALSUGANA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luca SILVESTRI, tesserato nella corrente stagione con la società U.S. ARCELLA in qualità di calciatore, in violazione dei principi di lealtà, onestà e probità di cui agli artt. 1 *bis*, comma 1 e 10, comma 2 del C.G.S., nonché dell'articolo 40, comma 4 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto in data 26/09/2015 una nuova richiesta di tesseramento in favore della Società A.S.D. VALSUGANA CALCIO nonostante fosse tesserato dal 25/09/2015 con la società U.S. ARCELLA;

Christian GERON, Presidente della società A.S.D. VALSUGANA CALCIO, in violazione degli artt. 1 *bis*, comma 1 e 10, comma 2 del CGS, nonché dell'articolo 40, comma 4 delle N.O.I.F. per non aver provveduto ad effettuare i necessari controlli volti ad individuare gli eventuali impedimenti relativi al tesseramento del calciatore Luca SILVESTRI;

A.S.D. VALSUGANA CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1, del C.G.S. per l'operato del proprio Presidente;

- viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva formulate dal Sig. Luca SILVESTRI e dal Sig. Christian GERON in proprio e nell'interesse della società A.S.D. VALSUGANA CALCIO, in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione finale nella misura di 1 (una) giornata di squalifica nel campionato di competenza per il Sig. Luca SILVESTRI e di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Christian GERON e € 200,00 di ammenda per la società A.S.D. VALSUGANA CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GENNAIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 243/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 844 pf 14/15 adottato nei confronti del Sig. MARCO MAINIERI e della società ASCD TORINO CLUB, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO MAINIERI, allenatore tesserato per la ASCD Torino Club, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC relativo alla stagione sportiva 2014/2015, per aver consentito in qualità di Allenatore dei pulcini 2006 per la Società ASCD Torino Club, la partecipazione ad un allenamento del giovane calciatore Foti Christian tesserato per altra società, ASD Oratorio San Filippo, senza la prescritta autorizzazione e il previsto certificato medico;

ASCD TORINO CLUB, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in quanto società di appartenenza del soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti con qualifica di Allenatore di squadra giovanile e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco MAINIERI e dal Sig. Mario FUMAGALLI nell'interesse della società ASCD TORINO CLUB in qualità di legale rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di squalifica per il Sig. Marco MAINIERI e di € 100,00 di ammenda per la società ASCD TORINO CLUB;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GENNAIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio